

Legge regionale 23 dicembre 1977 , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

Art. 71

(17)(18)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati.

(8)(9)(10)(11)(12)

Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.

(1)(13)

L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a finanziare interventi straordinari da effettuarsi ai sensi del Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nei Comuni classificati come disastri o gravemente danneggiati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

(2)(4)(6)(14)

Il Presidente della Giunta regionale, in applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, è autorizzato a prevedere per le finalità di cui al comma precedente - in relazione ai maggiori costi conseguenti alle strutture antisismiche - limiti di somma ed unità di contributo maggiori rispetto a quelli in atto nel resto del territorio regionale.

(3)(5)(7)(15)

Note:

- 1** Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 46, primo comma, L. R. 35/1979
- 2** Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
- 3** Integrata la disciplina del quarto comma da art. 1, secondo comma, L. R. 23/1981
- 4** Integrata la disciplina del terzo comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
- 5** Integrata la disciplina del quarto comma da art. 40, primo comma, L. R. 64/1983
- 6** Integrata la disciplina del terzo comma da art. 3, L. R. 43/1984
- 7** Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, L. R. 43/1984
- 8** Parole aggiunte al primo comma da art. 32, primo comma, L. R. 53/1984
- 9** Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 32, secondo comma, L. R. 53/1984
- 10** Integrata la disciplina del primo comma da art. 33, primo comma, L. R. 53/1984
- 11** Integrata la disciplina del primo comma da art. 84, primo comma, L. R. 55/1986
- 12** Parole soppresse al primo comma da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
- 13** Secondo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
- 14** Terzo comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
- 15** Quarto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
- 16** Quinto comma abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 50/1990
- 17** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 63, L. R. 13/1998
- 18** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 65, L. R. 13/1998